

Direzione contenuti audiovisivi

Protocollo n. DDA/0000613 del 18 marzo 2020

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2611, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1193/DDA/CA)

Con istanza DDA/2611, pervenuta in data 16 marzo 2020 (prot. n. DDA/0000559), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Disney Enterprises, Inc, Warner Bros. Entertainment Inc., Columbia Pictures Industries Inc. e Paramount Pictures Corporation, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet [http:// kinogo-net.org](http://kinogo-net.org), in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Disney Enterprises, Inc.	The Nutcracker and the Four Realms	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Nun	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	A Star is Born	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Meg	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Joker	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shazam!	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Pokemon Detective Pikachu	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Annabelle 3	2019	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Movie 2, The: The Second Part	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Aquaman	2018	<omissis>
Columbia Pictures Industries Inc.	Venom	2018	<omissis>
Columbia Pictures Industries Inc.	The Equalizer 2	2018	<omissis>
Paramount Pictures Corporation	Mission: Impossible - Fallout	2018	<omissis>
Paramount Pictures Corporation	Bumblebee	2018	<omissis>
Paramount Pictures Corporation	Overlord	2018	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta verosimilmente registrato tramite la società Internet Domain Service BS Corp., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@internet.bs, dalla società Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore East Bay Street, New Providence, Nassau, (Bahamas);
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare, Inc., con sede in 101 Townsend St, San Francisco, CA, 94107, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente

Direzione contenuti audiovisivi

riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2611 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/2611", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/2611, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 1 aprile 2020**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore